



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA**

N. 13 DEL 7 OTTOBRE 2019

**DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E SUPPORTO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE – PER DUE
ANNI RINNOVABILE - CIG Z8E2A0BB5F**

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre alle ore 10,30

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile di Area

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che negli ultimi tempi, risulta sempre più difficile far fronte alla complessità e alla delicatezza dei temi e problematiche concernenti l'attività amministrativa dell'ente locale in conseguenza della copiosa e di difficile interpretazione della legislazione che richiede un alto contenuto di professionalità e specializzazione di cui un piccolo Comune come Cassano Spinola, dotato di una struttura minimale, è sempre più carente, a causa della difficoltà ad operare sulla formazione dei dipendenti, per il conseguente disservizio che si viene a creare a seguito dell'assenza per la partecipazione a corsi e/o seminari, data la carenza di personale oltre agli elevati costi che il comune non può sostenere per i limiti di spesa imposti.

ATTESO CHE:

- per quanto sopra non risulta sempre possibile, anche per lo stesso Segretario comunale, con il solo apporto del personale dipendente disponibile, a cui garantisce oltre che una costante collaborazione giuridico-amministrativa anche un cospicuo supporto operativo, in quanto oberato dai molteplici compiti e scadenze, assicurare un adeguato approfondimento degli aspetti legali connessi alle varie problematiche, che possono sfociare in contenziosi, con conseguente dispendio di tempo e risorse finanziarie;
- il ricorso a pareri e consulenze da parte di legali esterni all'Amministrazione, su singole specifiche questioni, comporta il pagamento di onorari eccessivamente onerosi in rapporto alle materie trattate, oltre al dispendio di tempo per formalizzare di volta in volta l'incarico, incompatibile con i tempi richiesti per le risposte da rilasciare;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 35 del 16.05.2018 del Commissario:

- veniva rilevata la inevitabile e improcrastinabile necessità di avvalersi di un servizio costante di supporto legale a cura di professionisti dotati di specifiche competenze concernerà le questioni giuridiche di particolare complessità ovvero di non facile o dubbia soluzione, come tali eccedenti le normali cognizioni giuridiche e l'ordinaria esperienza tecnico-amministrativa del personale dell'Ente e quindi tali da giustificare, anche in considerazione delle imprescindibili esigenze di legittimità dell'azione amministrativa del Comune, l'apporto consultivo di esperti esterni all'Amministrazione nelle vari materie oggetto dell'attività amministrativa, al fine di garantire

oltre la formulazione di pareri e consulenze anche le seguenti attività: lo studio, l'assistenza e la risoluzione di controversie in via stragiudiziale; lo studio, l'assistenza in tutte le vertenze legali, la rappresentanza e difesa nei procedimenti presso tutte le giurisdizioni, anche quelle superiori, la redazione di atti giuridici: regolamenti, delibere, determine, appalti, atti costitutivi, statuti, contratti di lavoro, la redazione di atti inerenti il processo; la redazione di contratti tipici e atipici, ecc., come specificato nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

- veniva approvato il relativo disciplinare ai fini dell'appalto, per un anno, in via sperimentale, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 del 6.06.2018 con la quale, veniva affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), tramite Mepa, mediante "Trattativa Diretta", il servizio di consulenza e supporto legale specificato dettagliatamente nel relativo disciplinare, allegato alla Determinazione medesima, allo Studio Sacchetta S.r.l., con sede legale in Piazza Teatro, 17, Avola (SR), di provata competenza e professionalità, per anno salvo rinnovo, con decorrenza 30.06.2019, al prezzo contrattuale di € 2.000,00, oltre Iva, pari a complessive € 2.440,00, quale quota fissa, a titolo di canone annuo, relativamente all'attività indicata nel disciplinare, con esclusione della rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari, per i quali l'Ente avrà affidato la propria difesa alla Società (a mezzo dei propri avvocati), il cui compenso è determinato di volta in volta, con applicazione della tariffa minima forense in vigore, all'atto dell'emissione della relativa fattura entro il limite massimo di € 40.000,00;

ATTESO che:

- il 30.06.2019 è venuto a scadere il relativo contratto di affidamento del servizio in argomento;
- in data 3.09.2019 è pervenuta al protocollo dell'Ente, n. 3844, comunicazione dello Studio della propria disponibilità al rinnovo dell'affidamento e relativa offerta, confermando il prezzo e le condizioni, relative al decorso anno, con rideterminazione del corrispettivo fisso annuo in €. 1.600,00 oltre IVA in caso di affidamento per la durata di n. 3 anni;

RITENUTO, per i motivi sopra esplicitati e su indirizzi dell'Amministrazione, a firma del Sindaco, in data 12.09.2019, di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 allo STUDIO SACCHETTA SRL, con sede in Piazza Teatro, 17, 96012 AVOLA (SR), per due anni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto affidamento, salvo rinnovo, l'attività di consulenza e supporto stragiudiziale e giudiziale, esplicitata nel disciplinare approvato con Deliberazione n.35 del 16.05.2018 del Commissario, che con il presente provvedimento si intende integralmente richiamato per diventarne parte integrante e sostanziale, in considerazione della professionalità e competenza dimostrata, anche in ragione di quanto già svolto con perizia, tempestività e soddisfazione dell'Amministrazione e del sottoscritto e personale interessato, il prezzo e le condizioni, relative al decorso anno e di cui al disciplinare allegato alla presente determinazione, il cui importo contrattuale è di complessivi €. 4.000,00 per n. 2 anni oltre IVA pari a complessive € 4.880,00;

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da:

- a) modesta entità oltre che la particolare specificità della prestazione;
- b) rispondenza di quanto proposto alle esigenze impartite dall'Amministrazione;
- c) congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla prestazione;

ATTESO CHE:

- il presente affidamento, essendo di valore inferiore ad € 5.000,00, ricade nella nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 145/2018 col comma 130, art. 1 (di modifica del comma 450, art. 1 della legge 296/2006), che ha innalzato la soglia entro la quale la Pubblica Amministrazione non ha l'obbligo di

procedere con gli acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico, tale l'importo, come noto, è stato innalzato fino alla somma (inferiore) di € 5.000,00;

- in relazione al valore dell'appalto in oggetto, il ricorso all'affidamento diretto è motivato dall'osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, di cui al comma 1, dell'art. 30, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le "Linee Guida n. 4 ANAC (aggiornate al 15.03.2018) e la rotazione degli affidamenti introdotta dal D. Lgs. n. 56/2017";

RICHIAMATA, altresì, la sentenza del TAR Lombardia Milano sez. IV del 09/02/2018 n. 380 *"Contratti pubblici sotto soglia - Art. 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici – Criterio "di rotazione degli inviti" – Non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo al principio di rotazione a regola inderogabile- Non può disporsi l'estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza"*;

PRESO ATTO del recente parere del C.d.S n. 1312 del 30-04-2019 il quale conferma che, *nell'ambito dei 5.000,00 €, il RUP può derogare al criterio di rotazione, e quindi anche ribadire l'affidamento diretto al progresso affidatario, purché la determinazione di affidamento contenga la motivazione per tale scelta;*

RICHIAMATI:

- l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che

- ai sensi della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato al presente incarico il codice CIG Z8E2A0BB5F;

- con deliberazioni del Consiglio comunale, n. 15 e 16 del 10.04.2019, sono stati approvati, rispettivamente, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021, ed il bilancio di previsione 2019/2021. modificati con successivi provvedimenti;

- con deliberazioni della Giunta comunale n. 20 del 18.04.2019 e n. 33 del 10.05.2019 è stato approvato il PEG comprendente il Piano degli Obiettivi e della Performance 2019-2021, modificati con successivi provvedimenti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 3.12.2018, di conferma della nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria, di cui al Decreto Sindacale n. 2 del 11.07.2014;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che quanto in premessa, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. DI STABILIRE ai sensi dell'art. 32 comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art.192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- l'oggetto del contratto è l'appalto del servizio di consulenza e supporto legale specificato dettagliatamente nel relativo disciplinare, allegato alla presente Determinazione;
- il fine che si intende perseguire è l'acquisizione del servizio in argomento per le motivazioni e finalità esposte in premessa;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016, mediante trattativa diretta con un unico operatore-STUDIO SACCHETTA SRL, con sede in Piazza Teatro, 17, 96012 AVOLA (SR), con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la stipula del contratto è disposta mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/201 e che il termine dilatorio di trentacinque giorni non si applica ... nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a);

3. DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, allo STUDIO SACCHETTA SRL, con sede in Piazza Teatro, 17, 96012 AVOLA (SR), l'attività di consulenza e supporto stragiudiziale e giudiziale, esplicitata nel disciplinare approvato con Deliberazione n.35 del 16.05.2018 del Commissario, che con il presente provvedimento si intende integralmente richiamato per diventarne parte integrante e sostanziale al prezzo contrattuale annuo di € 2.000,00, oltre Iva, pari a complessive € 4.880,00, quale quota fissa, per due anni, e alle condizioni previste nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO che al conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari, allo STUDIO SACCHETTA SRL, a mezzo dei propri avvocati, l'Ente provvederà con separato provvedimento il cui compenso, variabile, non essendo al momento quantificabile, sarà determinato di volta in volta, applicando la tariffa minima forense in vigore all'atto dell'emissione della relativa fattura e quale quota fissa a titolo di canone annuo;

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di €. 4.000,00 oltre IVA, per n. 2 anni, pari a complessivi € 4.880,00. con imputazione al bilancio 2019-2021, del bilancio 2019-2021, come di seguito evidenziato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo PEG	Codice conto finanziario	Bilancio
610,00	1	2	1	640	132110	2019
2.440,00	1	2	1	640	132110	2020
1.830,00	1	2	1	640	132110	2021

6. DI DARE ATTO che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
- il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui al disciplinare allegato;
- lo STUDIO SACCHETTA SRL, in persona del Legale Rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente impegno e si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;

- qualora le transazioni relative al presente atto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.P.A., la presente determina s'intende risolta di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente CIG Z8E2A0BB5F.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(La Pepa dr.ssa Domenica)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE
(Campi rag. Andrea)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – lettera a) punto 2) Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE
(Campi rag. Andrea)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 10 ottobre 2019

ALLEGATO

Alla Determinazione
n. 13 del 07.10.2019

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI UN SERVIZIO LEGALE DI CONSULENZA E SUPPORTO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE.

1. FINALITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO

Il Comune di Cassano Spinola (d’ora in poi anche Comune o Ente) intende avvalersi di professionisti operanti nel campo del diritto, tra cui Avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori, in grado di assicurare un servizio di consulenza e supporto stragiudiziale e giudiziale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1 lettera a)

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio ricomprende:

- **studio delle controversie;**
- **redazione di pareri;**
- assistenza e risoluzione di controversie in via **stragiudiziale;**
- **studio, consulenza e assistenza** in tutte le vertenze legali;
- **rappresentanza e difesa** nei procedimenti presso tutte le **giurisdizioni**, anche quelle **superiori;**
- **redazione di atti** inerenti il **processo;**
- redazione di contratti **tipici e atipici.**
- redazione di **atti giuridici:** regolamenti, delibere, determine, appalti, atti costitutivi, statuti, contratti di lavoro, ecc.

Il servizio ricomprende tutti i procedimenti giudiziari, da chiunque promossi o relativamente ai quali occorrerà costituirsi in giudizio; e ciò anche per i procedimenti promossi presso le giurisdizioni superiori.

3. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio di supporto e consulenza è di anni due, rinnovabile, e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'efficacia ultra-temporale dell'affidamento viene limitata a quei giudizi da chiunque promossi o relativamente ai quali ci si sarà nel frattempo costituiti in giudizio nel periodo di spiegamento del servizio di supporto. Il servizio verrà spiegato per tutta la durata del giudizio e fino alla sua definizione, con sentenza o provvedimenti giudiziari passati in giudicato.

4. COMPENSO

Il compenso a base d’appalto che sarà corrisposto dall’Ente alla Società affidataria in relazione al servizio fornito, di cui al punto 2, è composto da:

- 1) **quota fissa annua di euro 2.000,00 (euro duemila /00);**
- 2) **quota variabile.**

La quota fissa è stabilita forfettariamente, in ragione dell’impegno assunto dall’Ente di affidare, nel corso di validità dell’appalto, alla Società, a mezzo dei propri avvocati, tutti i procedimenti

giudiziari (salvo quelli di competenza del Giudice di pace, per i quali l'Ente si riserva facoltà di affidare l'incarico a terzi), da chiunque promossi o relativamente ai quali occorrerà costituirsi in giudizio; e ciò anche per i procedimenti promossi presso le giurisdizioni superiori.

La quota di compenso variabile per tutti i procedimenti giudiziari per i quali l'Ente avrà affidato la propria difesa alla Società (a mezzo dei propri avvocati) viene determinata applicando la tariffa minima forense in vigore all'atto dell'emissione della relativa fattura del compenso stesso. Il saldo e l'acconto vengono liquidati dall'Ente alla Società come meglio indicato al successivo punto 5) "modalità di pagamento".

La prenotazione della spesa, sulla base del preventivo presentato all'atto dell'incarico, è da intendersi, in mancanza di una richiesta da parte del legale, in corso di causa, di integrazione della spesa, giustificata da eventi straordinari non preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, quale saldo di onorari, spese e accessori per l'intero svolgimento della prestazione professionale.

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA, che deve essere aggiunta all'aliquota vigente all'atto del pagamento.

Restano a carico dell'Ente tutte le spese vive, che in nessun caso verranno anticipate dalla società. Esemplicativamente (senza che l'elenco possa avere carattere di esaustività):

- spese di notificazione degli atti giudiziari;
- spese (contributo unificato, bolli) per la costituzione in giudizio (e ciò sia per le cause promosse sia per le cause relativamente alle quali, sia pure convenuti in giudizio, sarà necessario, in ragione della materia o delle domande, versare il contributo unificato: domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi, ecc.);
- spese per il rilascio di copie di atti e provvedimenti;
- spese per la registrazione degli atti giudiziari (sentenze, decreti, ecc.);
- spese per le consulenze tecniche d'ufficio eventualmente disposte (nonché per l'affidamento di consulenza tecnica di parte);
- versamento di cauzioni;
- tutte le altre eventuali spese vive occorrenti (e quelle altre che in ipotesi la normativa che si succederà nel tempo avrà introdotto).

5. MODALITA' DI PAGAMENTO

Le somme dovute dall'Ente alla Società aggiudicataria, ad eccezione dei rimborsi di spesa il cui pagamento dovrà avvenire anticipatamente, verranno fatturate trimestralmente, con emissione di fattura (pagamento a 30 giorni). Esse comprendono la quota parte del canone fisso annuo e l'eventuale parte variabile maturata nei tre mesi precedenti all'emissione della fattura come sotto determinata.

Relativamente ai procedimenti giudiziari, l'ente dovrà corrispondere, all'atto dell'affidamento, un acconto del 20% del compenso dovuto per onorari, determinato, in via provvisoria, sulla base del minimo tariffario previsto, C.P.A ed IVA. Il saldo (l'80% del minimo tariffario) dovrà essere corrisposto all'esito del grado o della fase di giudizio, a lordo delle ritenute di legge.

Le spese processuali liquidate in favore dell'Ente rimarranno comunque devolute al medesimo, che procederà autonomamente all'incasso.

La mediazione, la media-conciliazione o qualunque altra condizione di procedibilità nonché la mediazione o la media-conciliazione delegata o imposta dal giudice, al fine per cui è la presente proposta di servizio, vanno considerate a ogni effetto quale fase del procedimento giudiziario.